



COMUNE DI BAGHERIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.60 del 17 luglio 2019

OGGETTO: Non ammissione alla massa passiva dell'istanza (prot. n. 649/2018) presentata dall'avv. Rizzo Angela.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di luglio, alle ore 18,00, nella sede comunale di Corso Umberto I°, n.165, BAGHERIA, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dr. Giuseppe Catalano	Presidente	X	
Dr. Raffaele Mazzeo	Componente		X
Dr. Antonio Gangi	Componente	X	

Partecipa alla riunione la dr.ssa Giacomina Bonanno, Vice Segretario Generale del Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

premesso

- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014, notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune con P.E.C. n.2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi l' 1 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha disposto nella stessa data, con deliberazione n. 1/2014, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e con comunicazione agli organi di stampa;

- con propria delibera n. 4 del 9/3/2016 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

VISTA la seguente istanza di ammissione alla massa passiva:

Estremi prot.n.: n. 649 del 2018;

Creditore: avv. Rizzo Angela

Oggetto del credito: spese legali di cui alla sentenza n. XXXX del TAR Sicilia, definizione giudizio R.G. XXXXXX;

Importo richiesto: € 1.124,70;

VISTA l'attestazione prodotta dalla Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 254, comma 4, del TUEL, datata 30/4/2019;

VISTA la nota prot. 288 del 15/5/2019, trasmessa a mezzo raccomandata, con la quale è stato comunicato all'istante il preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della legge 7/8/1990 n. 241: "il credito non può essere ammesso nella massa passiva, in quanto dagli atti dell'ufficio non si rileva alcuna attività svolta dall'istante mentre la memoria difensiva è stata approntata da altro legale incaricato dal Comune e segnatamente dall'avv. Chimera Giovanni".

VISTE le osservazioni al preavviso di diniego prodotte dall'Avv. Rizzo con nota assunta agli atti n. 304 del 21 maggio 2019, e il successivo supplemento istruttorio richiesto all'Ufficio competente, pervenuto in data 16 luglio 2019 e assunto a protocollo con n. 519, in cui si confermano le motivazioni del diniego precedentemente espresse in data 30 aprile 2019;

rilevato

che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili e che, fra le richieste di ammissione pervenute, quella sopra menzionata non può essere ammessa, per le motivazioni espresse nella comunicazione di preavviso di diniego, qui confermate;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

di non ammettere alla massa passiva l'istanza di cui sopra per le motivazioni in premessa riportate;

dispone

a cura della Segreteria Generale, la notifica della presente deliberazione alla richiedente.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Palermo entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni, laddove venga fatto valere un interesse legittimo. Può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove venga fatto valere un diritto soggettivo.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 18,10

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente

Dr. Antonio Gangi

Il Vice Segretario Generale

Dr. ssa Giacomina Bonanno

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del
D.Lgs.39/93